



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### **Deliberazione n. 105 del 21/10/2015**

**Oggetto:** fascicolo 1149/2015

Concorso di progettazione «Pratum Magnum» - Riqualificazione della Piazza Trento e Trieste e di altri spazi pubblici a questa annessi

**Esponente:** arch. Domenico Delfini

**Stazione appaltante:** Comune di Monza

### **Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione**

nell'adunanza del 21.10.2015;

Visto l'articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza Lavori.

### **Considerato in fatto**

E' pervenuto l'esposto presentato dall'arch. Domenico Delfini, in qualità di aggiudicatario del concorso di progettazione in oggetto, acquisito al protocollo di questa Autorità al n. 24193 del 4.3.2015, con il quale segnala di aver ricevuto, in esito al concorso di progettazione indicato in oggetto, vinto dal professionista, incarichi di progettazione in forma frazionata e non relativi al completamento dell'intero progetto del concorso, oltre ad evidenziare che la S.A. non risponde alle comunicazioni dell'esponente.

L'Ufficio istruttore ha aperto istruttoria con nota 30387 del 16.3.2015.

Il Consiglio nell'adunanza del 10.6.2015 ha esaminato l'istruttoria relativa al citato affidamento ed ha disposto l'invio delle risultanze istruttorie ai soggetti interessati.

Veniva pertanto evidenziato che:

- nel caso specifico non si ravvisano margini di intervento dell'Autorità in relazione all'affidamento per lotti della progettazione definitiva ed esecutiva e della esecuzione dell'opera né in relazione allo svolgimento dell'incarico di direzione dei lavori da parte di un tecnico dell'amministrazione con titolo di geometra;
- circa la lamentata non conformità delle opere realizzate, le controdeduzioni fornite dalla stazione appaltante non appaiono del tutto esaurienti e si richiamano le puntuali responsabilità del D.L. e dell'organo di collaudo in merito alla conformità dei materiali utilizzati rispetto a quanto indicato nel capitolato e negli elaborati progettuali;
- l'affidamento di servizi di ingegneria di importo superiore alla soglia comunitaria utilizzando un concorso di progettazione, senza aver espressamente specificato se sarà l'affidato o meno l'incarico di progettazione al vincitore del concorso, ma riservandosi la facoltà di una successiva decisione, non risponde ai principi di trasparenza e concorrenza che sono alla base del Codice dei Contratti.

La S.A ha fornito risconto con nota prot. ANAC 94251 del 23.7.2015.

Con nota prot. Anac 75038 del 12.6.2015 l'esponente ha contestato alla S.A. opere di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica di Piazza Trento e Trieste in quanto «le opere progettate nel concorso "Pratum Magnum" indetto dallo stesso Comune, appartengono alle opere di ingegno e sono tutelate dai Diritti di Autore Lg 633 del 1941». L'esponente si riferisce alla nuova fornitura e posa in opera di n. 3 pali per l'impianto di illuminazione pubblica della piazza Trento e Trieste in quanto «qualsiasi intervento che il Comune intenda fare, fra cui: modificare, trasformare, riqualificare, sostituire, ecc. sarà soggetto ad autorizzazione, se appartenente ad Opera di Ingegno, quindi qualsiasi modifica ai 2 Lotti frazionati dell'intero Progetto "Pratum Magnum" eseguito in modo illecito, comporterà modifica al Progetto del Concorso».

Con le deliberazioni di G.C. n.738 del 25.6.2004 e n.10 del 20.1.2005 è stato indetto il Concorso pubblico di progettazione denominato "Pratum Magnum" per la sistemazione di Piazza Trento e Trieste.

Il Concorso di progettazione è stato pubblicato sulla GURI n.33 del 10.2.2005 ed il relativo bando è stato pubblicato all' Albo Pretorio dal 10.2.2005 al 26.3.2005.

Il bando specifica che la S.A. indice un concorso di progettazione europeo per la riqualificazione della piazza sopra citata per la «definizione del nuovo assetto delle aree pubbliche a partire dalle nuove condizioni determinate dalla realizzazione dell'autorimessa sotterranea, come meglio descritto nel Documento Preliminare della Progettazione allegato al presente Bando quale sua parte integrante».

Venivano stabiliti come premi : 1° classificato € 8.000,00; 2° classificato € 5.000,00; 3° classificato € 3.000,00; veniva stabilito, inoltre, che la S.A. «si riserva la facoltà di affidare al vincitore sia l'incarico per la progettazione che quello per la direzione dei lavori. Nel caso venisse affidata, con successivo

provvedimento, la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, il premio corrisposto al vincitore sarà da considerare quale anticipazione delle competenze professionali per la progettazione».

Nel testo del «Documento preliminare della progettazione» è specificato che la progettazione verrà sviluppata in due fasi distinte:

- concorsuale, che comporta la redazione degli elaborati come descritti dal bando, utili a descrivere le scelte progettuali al fine di permettere alla Giuria una valutazione adeguata attraverso la quale viene individuato il professionista cui verrà affidato il servizio di progettazione. In tali elaborati devono essere definiti gli elementi essenziali del progetto preliminare;
- fase della progettazione definitiva ed esecutiva, che potrà essere avviata alla conclusione dell'iter concorsuale ed avrà i contenuti specificati dalle citate disposizioni di legge.

E' stabilito, inoltre, che il tetto massimo di spesa per la realizzazione dell'intero progetto è di € 4.000.000,00.

Nel documento preliminare della progettazione viene indicato che «il progetto dovrà prevedere una realizzazione per lotti autonomi che dovranno essere precisamente descritti nella relazione di progetto».

A seguito dello svolgimento del concorso è risultato vincitore l'arch. Delfini a cui è stato corrisposto il premio previsto dal bando di € 8.000,00 più I.V.A.

La S.A. ha specificato che «alla data odierna sono state realizzate le opere relative al I° Lotto Sistemazione superficiale Piazza Trento e Trieste ove nell'interrato era prevista la realizzazione di parcheggio sotterraneo, con la procedura del Project Financing, (...). E' stato inoltre realizzato il II Lotto Riqualficazione Largo XXV Aprile/Via degli Zavattari, con i lavori conclusi nel giugno 2012. Rimangono da realizzare le opere del III° Lotto Sistemazione Largo IV Novembre e del IV Lotto Riqualficazione Piazza Carducci».

Da quanto comunicato dalla S.A. risulta che al professionista sono stati assegnati i seguenti incarichi relativi all'intervento di cui trattasi:

- 1- Premio Concorso "Pratum Magnum", impegno di spesa € 9.600,00 (I.V.A. compresa);
- 2- I Lotto, Incarico Professionale per la progettazione preliminare dell'intera area oggetto dell'intervento e la progettazione definitiva del I lotto funzionale, Determinazione Dirigenziale n.1396 del 6.6.2006, impegno di spesa € 74.000,00 (I.V.A. compresa) a cui è stato detratto il premio del Concorso di primo classificato (come previsto da norma del Bando);
- 3- Incarico Professionale per la progettazione esecutiva del I lotto funzionale, Determinazione Dirigenziale n.2013 del 8.8.2006, impegno di spesa € 41.791,34 (I.V.A. compresa);

- 4- Integrazione e liquidazione onorario per realizzazione dei lavori di riqualificazione della Piazza Trento e Trieste, Determinazione Dirigenziale n.1467 del 13.6.2008, impegno di spesa € 35.446,86 (I.V.A. compresa);
- 5- Rettifica alla Det./Dir. n.1467 del 13.6.2008 relativa all'integrazione e liquidazione onorario per realizzazione dei lavori di riqualificazione della Piazza Trento e Trieste, con Determinazione Dirigenziale n.1625 del 1.7.2008, impegno di spesa € 6.923,21 (I.V.A. compresa);
- 6- Affidamento incarico progettazione opere completamento Piazza Trento e Trieste e Via degli Zavattari - progetto preliminare e progetto definitivo II lotto, Determinazione Dirigenziale n.2464 del 6.10.2008, impegno di spesa €. 49.778,12 (I.V.A. compresa);
- 7- Conguaglio finale e liquidazione onorario per la realizzazione dei lavori di riqualificazione della Piazza Trento e Trieste, relativa alla progettazione definitiva e esecutiva – progettazione della variante, Determinazione Dirigenziale n.1770 del 3.7.2009, impegno di spesa €. 62.828,14 (I.V.A. compresa);
- 8- Adeguamento onorario progettazione definitiva II Lotto Piazza Trento e Trieste e Via degli Zavattari, Determinazione Dirigenziale n.2273 del 15.9.2009, impegno di spesa € 8.540,06 (I.V.A. compresa);
- 9- Affidamento incarico progettazione esecutiva completamento Piazza Trento e Trieste e Via degli Zavattari (II Lotto) progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza, Determinazione Dirigenziale n.2277 del 15.9.2009, impegno di spesa €. 122.245,85 (I.V.A. compresa);
- 10- Affidamento incarico progettazione opere completamento Piazza Trento e Trieste - Largo IV Novembre, Determinazione Dirigenziale n.1446 del 28.5.2010, impegno di spesa € 94.186,98 (I.V.A. compresa), III Lotto - opere non ancora realizzate.

Ha inoltre specificato che per quanto attiene il IV lotto per il recupero di Piazza Carducci non sono stati affidati incarichi di progettazione né all'interno né all'esterno della S.A.

La S.A. ha precisato che ha liquidato al professionista complessivamente € 460.886,47.

Successivamente all'apertura dell'istruttoria con nota 30387 del 16.3.2015 l'esponente ha inviato ulteriore nota acquisita con prot. 32808 del 20.3.2015 con cui vengono espresse ulteriori questioni inerenti i lavori del II Lotto, via Zavattari. In particolare l'esponente lamenta: variante non autorizzata dal progettista, nomina del D.L. ritenuta illegittima dall'esponente; mancanza di «certificazione dei materiali lapidei (Silvestre Duero) per conformità a quelli già inseriti nel Lotto 1», opere non conformi al progetto e non controllate dal D.L.

L'esponente lamenta poi l'utilizzo di materiali lapidei per il II Lotto diversi da quanto stabilito dal capitolato dei lavori e non certificati, difformi rispetto a quelli inseriti nel I Lotto; nel dettaglio lamenta che il materiale utilizzato in via Zavattari risulta diverso dal materiale denominato "Silvestre Duero" identificato e riportato nel progetto, non risponde ad autenticità del prodotto per tipologia e

caratteristiche tecniche ed estetiche del materiale e risulta incompatibile con la continuità dei lavori realizzati con il I lotto. L'esponente ha anche inviato una relazione dell'Università di Bologna, – DICAM- Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali, elativa ad un'analisi di immagine effettuate sui materiali lapidei, ove viene indicato che «il materiale utilizzato in via Zavattari è diverso da quello posato nella piazza (Silvestre Duero)».

Evidenzia, inoltre, una variazione sulla tipologia di impiego del materiale «pietra di Luserna», trattata a «fiammatura», diversamente da come previsto dal progetto, con aumento dei costi invece che con riduzione, come avrebbe comportato la diversa lavorazione.

Al riguardo la S.A. ha precisato, nella nota 17999 del 16.2.2015 di risposta al professionista, che «E' indubbio che la direzione lavori eseguita dai tecnici comunali ha disposto l'impiego dei materiali per l'esecuzione delle opere come indicato nel computo metrico e capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo da lei redatto. Sono stati utilizzati e posati materiali lastre di «pietra di Luserna» per la pavimentazione mentre per la formazione di cordoli stradali è stato utilizzato il «granito Silvestre Duero» come da suo progetto esecutivo»; la S.A. ha allegato «copia della documentazione del rapporto di prova dell'anno 2012 relativo alle analisi del materiale «pietra di Luserna» impiegato nei lavori di pavimentazione stradale. Essendo le analisi dei materiali contrattualmente previsti a campione si è scelto di analizzare la «pietra di Luserna» in quanto materiale quantitativamente di gran lunga prevalente (mq. 2320) rispetto all'utilizzo del «granito Silvestre Duero» (mt. 461). Inoltre è stato richiesto in via informale all'impresa esecutrice delle opere una copia della bolla di acquisto comprovante la fornitura del materiale lapideo «pietra di Luserna», «granito Silvestro Duero» e «Porfido Rosso del Trentino» impiegati per l'opera».

A specifica richiesta dell'Ufficio istruttore circa ulteriori controlli sulla conformità dei materiali, la S.A. ha risposto che, per quanto attiene la variante dei lavori di completamento di Piazza Trento e Trieste e via degli Zavattari, lotto 2, «non autorizzata dal progettista sulla tipologia dei materiali in "pietra di Luserna" trattati a fiamma si specifica quanto segue: l'Arch. Delfini è stato sentito, ed ha anche approvato la variante come dimostra la documentazione di collaudo dell'opera (...). Il verbale di visita di collaudo n. 4 è stato sottoscritto anche dall'Arch. Delfini. La perizia di variante è stata approvata con Delibera G. C. n. 308 / 2012 e tratta di: 1. Impianto elettrico di illuminazione composto da fornitura e posa di corpi illuminanti linea elettrica e relative assistenze murarie; 2. Impianto smaltimento acque meteoriche con griglie in ghisa; 3. Pavimentazione in lastre di pietra con lavorazione "a fiammatura"; 4. Eliminazione barriere architettoniche, con attraversamenti a scivoli trapezoidali in pietra».

Inoltre, sempre nella citata nota, la S.A. ha affermato, circa la questione della conformità dei materiali, che «La documentazione allegata consente di rilevare la completezza dei riscontri effettuati nelle numerose visite di collaudo, controlli estesi anche alla qualità dei materiali. Sempre dal verbale n. 9

[4 n.d.r.] risulta la richiesta all'impresa della certificazione dei materiali lapidei. La qualità dei materiali non certificati è stata validata dalla D. L. e dal collaudatore»; la S.A. ha allegato alla citata nota la determina 624/13 di approvazione del certificato di collaudo, l'atto unico di collaudo del 28.2.2013, n. 5 verbali di visita di collaudo in corso d'opera, il verbale di visita finale di collaudo del 11.7.2012 e la delibera 308/12 inerente la perizia di variante.

Risulta dall'atto unico di collaudo del 28.2.2013 che nel corso dei lavori è stata approvata una perizia di variante e suppletiva in quanto «è emersa la necessità di eseguire lavori che non erano stati previsti nel progetto originario nonché quella di aggiornare alcune categorie di lavori atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate» per l'importo complessivo netto di € 81.604,96.

Risulta inoltre, sempre dal citato documento, che sono state effettuate n. 5 visite di collaudo in corso d'opera, che durante la visita di collaudo finale è stato rilevato un difetto nella posa in opera della pietra di Luserna ( già evidenziato nei verbali di visita – non perfetta complanarità tra le lastre) che ha comportato una detrazione al credito finale per l'impresa pari ad € 3.140,74, in quanto i difetti non sono stati eliminati.

Viene acquisita la certificazione delle «proprietà fisico-meccaniche della pietra di Luserna rilasciata dal laboratorio Studio Sperimentale Stradale s.r.l.» e viene dichiarato che «i lavori sono stati eseguiti con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti per i quali sono state apportate congrue detrazioni».

Nel verbale di visita di collaudo n. 4 del 23.2.12 viene indicato che, per quanto attiene la perizia di variante «il progettista e il D.L. concordano con le variazioni da effettuare» e viene richiesto all'impresa «la certificazione dei materiali lapidei ed eventuali prove di laboratorio». Questo verbale è sottoscritto anche dal progettista.

### **Ritenuto in diritto**

Si rileva dalla documentazione agli atti come la S.A. abbia proceduto all'espletamento di un concorso di progettazione, riservandosi la facoltà di affidare al vincitore sia la progettazione che la direzione dei lavori. Già il progetto presentato, secondo quanto stabilito dal documento preliminare, doveva prevedere una realizzazione per lotti autonomi e l'amministrazione comunale si riservava di indicare l'ordine di realizzazione dei lotti successivamente all'iter concorsuale.

Per quanto attiene il frazionamento per lotti di un'opera l'Avcp si è ampiamente espressa specificando che «l'esecuzione di un'opera può essere frazionata solo se i lavori oggetto di ciascun appalto sono comunque immediatamente fruibili per gli scopi e le funzioni che l'opera deve assolvere; le stazioni appaltanti, in merito alla scelta di frazionare gli appalti, devono operare una corretta pianificazione degli interventi e certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto

unicamente nei casi in cui le “parti” di un intervento, singolarmente considerate, evidenzino autonoma funzionalità e una propria utilità correlata all’interesse pubblico, indipendentemente dalla realizzazione dell’opera complessiva; le stazioni appaltanti, in merito alla scelta di accorpare in un’unica procedura ad evidenza pubblica più appalti di lavori, devono fornire chiara e completa dimostrazione dei benefici derivanti da detta scelta, a confronto con le altre soluzioni industriali possibili, in un’ottica di efficienza, economicità e coerenza con gli obiettivi da raggiungere e nel rispetto dei principi di trasparenza e di massima partecipazione alle gare» (cfr a titolo esemplificativo sia la determinazione 4/2001 che la determinazione n. 5/2005).

La considerazione in base alla quale ogni singolo lotto deve avere una sua propria autonomia, e una sua specifica utilità, evita il rischio di inutile dispendio di denaro pubblico in caso di mancata realizzazione della restante parte di intervento.

E’, inoltre, da tener presente che la suddivisione in lotti non deve determinare l’elusione delle procedure di affidamento che avrebbe comportato l’appalto dell’intera opera; al riguardo si richiamano le disposizioni dell’art. 29 del d.lgs. 163/2006, ove stabiliscono al comma 7 che «quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto» e che «le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell’IVA sia inferiore a 80.000 euro per i servizi o a un milione di euro per i lavori, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti».

Da quanto agli atti non vi sono elementi per considerare le parti realizzate non fruibili; pur rilevando che l’assegnazione dei lotti tramite una unica gara può consentire una diminuzione del tempo di esecuzione del contratto ed assicurare una maggiore continuità nella prestazione del servizio o nella realizzazione dell’opera, non è previsto un obbligo normativo a questo proposito e spetta alla S.A. valutare e ponderare la scelta tra più gare od una unica gara.

La stessa S.A. ha specificato che «è un diritto/dovere dell’Amministrazione Pubblica predisporre la programmazione delle OO.PP. in funzione dell’effettiva disponibilità economica del Bilancio di previsione, e prevedere interventi di opere pubbliche per Lotti funzionali, come disposto dal Codice degli appalti». Né dagli elementi acquisiti risulta che le procedure poste in atto dalla stazione appaltante abbiano determinato un’elusione di procedure più rigorose che l’appalto dell’intera opera avrebbe determinato, stante il fatto che l’affidamento dei lavori è avvenuto mediante ricorso a procedura aperta.

Per quanto attiene la doglianza dell’esponente circa la variante non autorizzata dal progettista si rileva che il Codice dei Contratti prevede all’art. 132 che «Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori (...); sull’argomento l’art. 161 del d.p.r. 207/10 evidenzia che «nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione

appaltante (...)» (comma 1); e ancora «le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto» (comma 9); «sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo 132, comma 3, secondo periodo, del codice che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara» (comma 10).

E' evidente, pertanto, come le varianti debbano essere approvate dall'organo competente della S.A. ( o dal R.P. nei casi particolari di cui al comma 9).

Non spetta pertanto al progettista autorizzare la variante, che, tuttavia, secondo quanto disposto dalla norma, dovrebbe essere sentito ai fini di una utile collaborazione con la S.A. In realtà dal sopra citato verbale di visita di collaudo n. 4 del 23.2.12 appare che il progettista sia stato sentito dalla S.A. e messo a conoscenza delle lavorazioni da effettuare.

Si rileva poi che spetta al direttore dei lavori controllare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte, in totale conformità al progetto ed alle condizioni del contratto e procedere all'accettazione dei materiali forniti dall'appaltatore, i quali devono essere rispondenti alle prescrizioni del contratto, come dispone chiaramente l'art. 148 del d.p.r. 207/201.

Per quanto attiene le caratteristiche dei materiali utilizzati spetta al D.L. accertare la conformità dell'opera al progetto in ogni sua parte e l'esecuzione di tutti i lavori in modo conforme al capitolato speciale d'appalto ed alle norme tecniche.

Tali attività discendono non solo dalla normativa vigente ma dalla normale diligenza che il D.L. deve seguire nello svolgimento delle attività che gli competono.

A questo aspetto si aggiunge, chiaramente, la responsabilità del collaudatore il quale, come da art. 215 del d.p.r. 207/2010, verifica che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite. Questo implica che il collaudatore abbia controllato e certificato che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste utilizzati.

Si ritiene che, ove ravvisatosi necessario, le verifiche dei soggetti di cui sopra non possano esaurirsi in mera formalità su elementi a campione; tra l'altro, evidenziando che, nel caso di specie, i controlli sui materiali sono stati effettuati solo sulla pietra di Luserna e non sul Silvestre Duero, oggetto delle contestazioni dell'esponente, l'espressione "a campione" si ritiene debba riferirsi a controlli



relativi a forniture di prodotti di identiche caratteristiche e non genericamente alla totalità di diversi prodotti litoidi. Si rileva, al riguardo, che la S.A. non ha ritenuto necessario un approfondimento a fronte della problematica segnalata dall'ANAC.

L'esponente, che ha svolto anche il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, inoltre ha lamentato «Opere non conformi al progetto e non controllate dalla D.L. (dimensioni degli spessori della pietra per le aiuole, Lampioni luce realizzati difformemente da quelli inseriti nell'adiacente Lotto 1, ecc.), ma non ha fornito ulteriori spiegazioni né documentazione esaustiva nel merito.

L'esponente ha segnalato anche come illegittima la nomina a D.L. di un geometra del Comune, citando al riguardo la sentenza 17028 del 26.7.2006 della Corte di Cassazione, che, tuttavia, interessa l'affidamento della D.L. ad un geometra, relativamente ad un intervento che interessa costruzioni e/o edifici implicanti l'uso del cemento armato. A questo proposito si rileva che, per quanto agli atti, si sta trattando della riqualificazione di piazze e strade.

Si evidenzia inoltre che la S.A., ove possibile in relazione alla disponibilità di personale idoneo, ricorre alle risorse interne per l'espletamento dei servizi di ingegneria in quanto tale scelta risponde a criteri di economicità dell'azione amministrativa. Nel caso specifico si rileva che non sussiste in capo alla SA. l'obbligo di assegnare la D.L. al vincitore del concorso di progettazione, ma esclusivamente la facoltà.

Al riguardo si rileva che la S.A. ha esercitato tale facoltà per l'attività di progettazione e che ha affermato di aver liquidato al professionista, per tale attività, un importo pari ad € 460.886,47.

La S.A. ha pertanto affidato importi rilevanti per attività di progettazione, di gran lunga superiori alla soglia comunitaria, in conseguenza di un concorso di progettazione che prevedeva un premio pari ad € 8.000,00. Si evidenzia che alla base dei concorsi di progettazione – come del resto dei concorsi di idee – c'è principalmente l'idea, da parte della S.A., di acquisire un prodotto di ingegno, giudicato migliore da un'apposita commissione, in luogo del ricorso ad un appalto di servizi di progettazione nel quale l'oggetto del contratto è una prestazione professionale tesa ad uno specifico risultato, per cui lo scopo della procedura è individuare un progettista ed implica, quest'ultima procedura, la richiesta di requisiti ed esperienze specifiche che non appaiono stringenti nel caso di un concorso di progettazione.

L'Autorità si è ampiamente espressa sui concorsi di progettazione; si richiama la determinazione n. 5/2010 ove viene evidenziato, riguardo la facoltà di affidare al vincitore i servizi di ingegneria, la necessità che tale facoltà, debba essere esercitata nel bando di gara: «sull'argomento è utile richiamare la deliberazione dell'Autorità n. 307/2002 in cui si precisa: *“L'amministrazione o dichiara nel bando di avvalersi della possibilità di affidare al vincitore l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, o dichiara di non avvalersi di tale opportunità, ma non può discrezionalmente riservarsi la facoltà di affidare o meno l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva al vincitore del concorso di progettazione. D'altra parte la norma non offre interpretazioni diverse: la possibilità di affidare l'incarico non può essere intesa come riserva dell'amministrazione di*

*affidare a suo insindacabile giudizio»*). La finalità di questa indicazione è, chiaramente, quella di rendere edotti i possibili concorrenti sull'affidamento o meno dei servizi di ingegneria collegati con il concorso; tale informazione può influire sulla valutazione di una eventuale partecipazione al concorso stesso e risponde ai criteri di libera concorrenza e trasparenza che sono alla base del Codice dei Contratti, sottraendo alla discrezionalità della S.A. di valutare in un secondo momento se affidare o meno al vincitore i servizi di ingegneria.

Tutto ciò considerato e ritenuto

### **DELIBERA**

- l'affidamento di servizi di ingegneria di importo superiore alla soglia comunitaria utilizzando un concorso di progettazione, senza aver espressamente specificato se sarà l'affidato o meno l'incarico di progettazione al vincitore del concorso, ma riservandosi la facoltà di una successiva decisione, non risponde ai principi di trasparenza e concorrenza che sono alla base del Codice dei Contratti;
- circa la lamentata non conformità delle opere realizzate, le controdeduzioni fornite dalla stazione appaltante non appaiono del tutto esaurienti e la S.A., a fronte della segnalazione di una presunta difformità, si è limitata a richiamare l'accettazione del materiale da parte del D.L. e dell'organo di collaudo; si rileva come prove di laboratorio siano state effettuate per la sola pietra di Luserna e non per la pietra Silvestre Duero, oggetto delle contestazioni; nel caso di specie sarebbe stato opportuno effettuare controlli a campione su entrambi i prodotti litoidi;
- nel caso specifico non si ravvisano margini di intervento dell'Autorità in relazione all'affidamento per lotti della progettazione definitiva ed esecutiva e della esecuzione dell'opera, né in relazione allo svolgimento dell'incarico di direzione dei lavori da parte di un tecnico dell'amministrazione con titolo di geometra.
- dispone l'invio da parte dell'Ufficio Vigilanza Lavori della presente deliberazione alla S.A, nelle persone del Sindaco e del r.u.p., ed all'esponente;
- invita, infine, l'Amministrazione a pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito istituzionale nella sezione trasparenza.

Il Presidente  
*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 28 ottobre 2015  
Il Segretario, *Maria Esposito*